116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151 e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta Rag. Sandra Macrì Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2017 DEL 17/01/2017

Indice Argomenti:

- 1. Legge di stabilità (novità in sintesi)
- 2. Variazione tasso legale

1. <u>LEGGE DI STABILITA' (NOVITA' IN SINTESI)</u>

In attesa di eventuali ulteriori specifici approfondimenti, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella legge di stabilità 2017 (**Legge n. 232 del 11/12/2016**).

1.1 <u>IMPOSTE DIRETTE</u>

1.1.1 Detrazione 65% per riqualificazione energetica (art. 1 Comma 2 lett. a)

È **prorogata al 31.12.2017** la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi della stessa natura relativi a parti **comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata **fino al 31.12.2021**.

Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del **70%**.

La medesima detrazione spetta, nella misura del **75%**, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015.

Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 40.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata è **asseverata da professionisti** abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per gli interventi che consentono la detrazione nella misura maggiorata, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Le detrazioni nella misura maggiorata sono fruibili anche dagli **istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.

1.1.2 Detrazione 36-50% per ristrutturazioni edilizie (art. 1 Comma 2 lett. c)

È prorogata **al 31.12.2017** la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia antisismici, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

A decorrere **dal 1.01.2017 e fino al 31.12.2021** le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella **zona sismica 3** di cui all'ordinanza 3274/2003.

Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%. Con decreto ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle **parti comuni di edifici** condominiali, le detrazioni dall'imposta del 70% e dell'80% spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a **euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

A decorrere dal 1.01.2017 tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le **spese effettuate per la classificazione e verifica sismica** degli immobili.

1.1.3 Detrazione per acquisto immobili (art. 1 Comma 2 lett. c)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate **sostenute nell'anno 2017** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese** sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Ai fini della **fruizione** della detrazione dall'imposta le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di ristrutturazione edilizia.

1.1.4 Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super e iper ammortamento) (art. 1 Commi 8-13)

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (super ammortamento) anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di tra-

sporto, effettuati **entro il 31.12.2017**, ovvero **entro il 30.06.2018** a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia **avvenuto il pagamento** di acconti in misura almeno pari al **20% del costo** di acquisizione.

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo citato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (iper ammortamento).

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che, nel periodo citato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.

Per la fruizione dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle maggiorazioni previste.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 in tema di esclusione dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e costruzioni, nonché dei beni di cui all'allegato 3 della legge citata. È confermata anche l'irrilevanza delle maggiorazioni ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.1.5 Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata (art. 1 Commi 17-23)

Il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (art. 66 Tuir, ossia imprese individuali e società di persone) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei **ricavi** (art. 85 Tuir) e degli altri proventi (art. 89 Tuir) **percepiti** nel periodo d'imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (principio di cassa, anziché principio di competenza).

La differenza è **aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo** personale o familiare dell'imprenditore, dei **proventi derivanti dagli immobili** che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive; è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive, degli ammortamenti e degli accantonamenti di quiescenza e previdenza.

Il reddito del periodo d'imposta in cui si **applicano** le nuove disposizioni **è ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi delle nuove disposizioni a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determina-

zione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il principio di cassa è applicabile anche nella determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali **agli effetti dell'Irap**.

I soggetti che rientrano nei limiti previsti per la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in un **apposito registro i ricavi** percepiti indicando per ciascun incasso:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente, in un diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, **le spese <u>sostenute</u> nell'esercizio**. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente periodo.

I componenti positivi e negativi di reddito, diversi dai precedenti, sono annotati nei citati registri obbligatori **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

I registri Iva sostituiscono i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui sono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Previa opzione, vincolante per **almeno un triennio**, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. **In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**

I soggetti esonerati dagli adempimenti Iva non sono tenuti ai nuovi obblighi di tenuta dei registri.

Il nuovo regime di contabilità semplificata **si estende di anno in anno** qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.

Il contribuente ha facoltà di **optare per il regime ordinari**o. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i 2 successivi.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti previsti, possono, per il primo anno, tenere la nuova contabilità semplificata.

Per i **rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Ai fini delle nuove disposizioni si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro degli incassi o dei pagamenti.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Con apposito Decreto Ministeriale possono essere adottate le disposizioni attuative.

1.1.6 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio (art. 1 Comma 36)

Il versamento della ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate **raggiunga l'importo di euro 500**.

Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di **versamento entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno** anche qualora non sia stato raggiunto tale importo.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite **conti correnti bancari o postali** a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L'inosservanza della nuova disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997.

1.1.7 Limite di deducibilità per locazione autovetture per agenti (art. 1 Comma 37)

Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

1.1.8 Irpef imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti (art. 1 Comma 44)

Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

1.1.9 Detassazione dei premi di risultato (art. 1 Comma 160)

Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10%,** entro il **limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi** (anziché 2.000 euro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, red-

ditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le somme e i valori determinati secondo il valore normale di specifici beni (di cui all'art. 51, c. 4 Tuir) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste per i fringe benefit (autovetture, prestiti, fabbricati in locazione) e **non sono soggetti all'imposta sostitutiva**, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme agevolabili con la detassazione.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria versati e il valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme oggetto di detassazione, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000 (anziché 50.000 euro).

Il limite di 3.000 euro è aumentato fino a un **importo non superiore a 4.000 euro** (anziché 2.500 euro) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

1.1.10 Imposta sul reddito di impresa (IRI) (art. 1 Commi 547-548)

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria** è escluso dalla formazione del reddito complessivo e **assoggettato a tassazione separata** con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, **è pari al 24%.**

Dal reddito d'impresa sono **ammesse in deduzione le somme prelevate**, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Le **perdite maturate** nei periodi d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni **sono computate in diminuzione** del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal nuovo regime sono computabili in diminuzione dai redditi, ai sensi dell'art. 8, c. 3 Tuir, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci **costituiscono reddito** d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni. L'opzione ha durata

pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

L'applicazione delle nuove disposizioni esclude quella del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all'art. 5 Tuir.

Le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale hanno effetto; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

La nuova disciplina è estesa anche alle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir.

Per i soggetti che applicano le nuove disposizioni, l'ammontare del **contributo annuo** dovuto alle gestioni dei contributi e delle **prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti** è determinato **senza tenere conto** delle nuove disposizioni in materia di Iri.

1.1.11 Ace (art. 1 Commi 549-553)

È abrogata la disposizione che prevede la determinazione con decreto dell'aliquota percentuale aumentata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale per le società quotate (mai entrata in vigore in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea). Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale fissata con decreto alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Dall'8° periodo d'imposta (2018) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7%. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5%, al 4,75% e al 2,3%.

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo **all'esercizio in corso al 31.12.2010**.

La disciplina prevista in materia di società di capitali è applicabile anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015.

Per le persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la **differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2016** e il patrimonio netto al 31.12.2010.

La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione al riporto delle perdite si estende anche alle eccedenze del rendimento nozionale.

Nelle situazioni di crisi di impresa, oltre alle perdite pregresse e di periodo e agli interessi passivi, anche le eccedenze Ace riportabili in avanti non costituiscono sopravvenienze attive.

1.1.12 Rideterminazione del valore di terreni e di partecipazioni (art. 1 Commi 554-555)

È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d'impresa alla data del **1.01.2017.**

La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva, **pari all'8%, è fissata al 30.06.2017**.

1.1.13 Rivalutazione dei beni di impresa (art. 1 Commi 556-564)

Le società di capitali e i soggetti assimilati indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni** di controllo e di collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in **corso al 31.12.2015.**

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **in corso al 31.12.2016**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%.**

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio **del 4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86 e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.

Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data **del 1.12.2018.**

1.1.14 Cessione agevolata di beni ai soci ed estromissione immobili dell'impresa (art. 1 Commi 565-566)

Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**.

Le disposizioni si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale** dei beni, posseduti alla data del **31.10.2016**, **poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017**. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**. Per i soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2017.

1.2 <u>IVA</u>

1.2.1 Aumenti aliquote iva (art. 1 Commi 631-632)

È **differito al 1.01.2018**, anziché al 1.01.2017, l'incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota Iva del 10%; l'aumento dell'aliquota Iva del 22% è rimodulato con le seguenti scadenze:

- a) aumento di 3 punti percentuali dal 1.01.2018;
- b) aumento di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1.01.2019.

Sono abrogate le disposizioni che prevedevano un aumento per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2018 delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

1.3 DIRITTO DEL LAVORO

1.3.1 Esclusione dal contributo per interruzione del rapporto di lavoro (art. 1 Comma 164)

10

L'esclusione della corresponsione del contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, c. 34 D.L. 92/2012 in casi particolari non è più una misura temporanea per il periodo 2013-2016, ma diventa **una misura a regime**. Si tratta dei seguenti casi:

- a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- **b**) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

1.3.2 Aliquota contributiva Gestione separata per professionisti senza cassa (art. 1 Comma 165)

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini I-va, iscritti alla Gestione separata, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

1.4 <u>AGEVOLAZIONI</u>

1.4.1 Agevolazioni per intereventi di messa in sicurezza degli edifici (art. 1 Comma 2 lett. b)

È prorogato al 31.12.2017 il termine entro cui dovranno essere definite misure e incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica degli edifici esistenti.

1.4.2 Credito di imposta per strutture ricettive (art. 1 Commi 4-7)

Il credito d'imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014) è riconosciuto anche **per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%,** a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ovvero acquisto di mobili. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica (L.96/2006 e norme regionali).

Il credito d'imposta è ripartito **in 2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti delle risorse stanziate.

1.4.3 Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie (art. 1 Comma 32)

Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita nei fallimenti, sono assoggettati alle **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna,** a condizione che l'acquirente dichiari che intende **trasferirli entro 5 anni** (anziché 2 anni).

Le disposizioni hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.06.2017 (anziché 31.12.2016).

1.4.4 Trasferimenti di fondi rustici nei terreni montani (art. 1 Comma 47)

Riproposte le agevolazioni di cui all'art. 9, c. 2 Dpr 601/1973, ai sensi del quale nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle **imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.**

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

1.4.5 Finanziamenti per acquisto nuovi macchinari (art. 1 Commi 52-58)

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle Pmi (art. 2, c. 2 D.L. 69/2013) è **prorogato al 31.12.2018**.

Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

1.4.6 Agevolazioni per investimenti in start up (art. 1 Commi 65-69)

L'atto costitutivo le successive modificazioni di start up innovative e di incubatori certificati possono essere redatti **con atto sottoscritto con firma digitale**, ovvero anche con **firma elettronica avanzata autenticata** (art. 25 codice amministrazione digitale).

Dal 2017 l'importo massimo della detrazione Irpef fruibile per investimenti nel capitale di start up è **aumentato a euro 1.000.000** e deve essere mantenuto **per almeno 3 anni** (per la detrazione ai fini sia Irpef, sia Ires).

A decorrere dall'anno 2017, le aliquote delle agevolazioni sono aumentate al 30%.

L'efficacia di dette disposizioni è subordinata **all'autorizzazione della Commissione Europea**.

È abrogato l'art. 4, c. 9-bis D.L. 3/2015, che prevedeva che alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, si applichi l'agevolazione di cui all'art. 29 D.L. 179/2012 qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita secondo il modello uniforme, ovvero con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale è **esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.**

1.4.7 Transazione dei crediti tributari e contributivi nelle procedure concorsuali (art. 1 Comma 81)

Con il piano di concordato preventivo il debitore può proporre il **pagamento**, **parziale o anche dilazionato**, **dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali**, nonché dei **contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie** e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in **misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione del professionista.

Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie **non possono essere inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento **non può essere differenziato** rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in **un'apposita classe**.

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di apertura della procedura, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione, nonché a rilasciare la certificazione, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, **in sede di adunanza dei creditori**, ovvero nei modi previsti dall'art. 178, c. 4 della Legge Fallimentare. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione.

Il debitore può effettuare la proposta anche nell'ambito delle **trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione** di cui all'art. 182-bis della Legge Fallimentare.

La proposta di transazione fiscale è depositata unitamente alla documentazione relativa alla domanda di concordato. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. VARIAZIONE TASSO INTERESSE LEGALE

Un recente Decreto Ministeriale di Dicembre 2016 ha modificato il saggio dell'interesse legale riducendolo dall'attuale 0,2% allo 0,1% in ragione d'anno.

Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale allo 0,1% ha rilevanza, in particolare, in relazione al **ravvedimento operoso**; in tal caso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi **pari allo 0,2%** fino al 31 dicembre 2016 e allo 0,1% dal 1° gennaio 2017 fino al **giorno di versamento** compreso.

Il nuovo tasso di interesse rileva, in caso di versamento rateale delle somme dovute, in relazione:

- all'adesione agli inviti al contraddittorio;
- all'adesione ai processi verbali di constatazione;
- all'accertamento con adesione:
- all'acquiescenza all'accertamento;
- alla conciliazione giudiziale.

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'accertamento con adesione, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La **riduzione** del tasso di interesse legale **non** ha invece **rilevanza** in caso di versamento rateale delle somme dovute per la **rideterminazione** del costo o valore di acquisto delle **partecipazioni non quotate e dei terreni**.

Quanto agli effetti ai fini delle **imposte indirette**, un successivo **decreto** provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell'**usufrutto** e delle **rendite**.

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle **sanzioni civili** previste per l'omesso o ritardato versamento di **contributi previdenziali** e **assistenziali**.

In caso di **omesso** o **ritardato versamento** di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere **ridotte** fino alla misura del **tasso di interesse legale** in caso di:

- **oggettive incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni **non** aventi **fini di lucro**.

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Gennaio 2017

SCADENZARIO TRIBUTARIO GENNAIO 2017

Domenica 1

- Imprese — Scade il termine per l'istituzione della contabilità di magazzino per le aziende che, negli ultimi due esercizi, hanno superato i limiti di legge (ricavi superiori ad € 5.164.568,99 e rimanenze superiori ad € 1.032.913,80)

<u>Martedì 10</u>

- Contribuenti "speciali" Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"
- Colf Scade il termine per il versamento dei contributi, dovuti per i collaboratori di famiglia e relativi al trimestre ottobre-dicembre, da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps

Domenica 15

- Iva Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- Assistenza fiscale 730 Richiesta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di comunicare preventivamente al proprio sostituto d'imposta di volersi avvalere dell'assistenza fiscale per l'anno in corso

Lunedì 16

- Delega Unica - Modello F24 :

- o **Iva** Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
- o **Ritenute** Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- o **Ritenute** Versamento delle ritenute alla fonte operate durante l'anno precedente a qualsiasi titolo ma d'importo inferiore a € 6,71
- o Operazioni di conguaglio Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di dicembre da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente
- Inps Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- o Inps Collaboratori Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- Inps Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- o Inps Lavoratori autonomi agricoli Versamento IV rata contributi previdenziali relativi all'anno precedente
- o Imposta sugli intrattenimenti Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
- o Enpals Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- O Inpdai Versamento mensile dei contributi previdenziali
- Accise Imposte di fabbricazione Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese al netto dell'acconto versato entro giorno 27 dicembre
- Inpgi Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Venerdì 20

- Casagit Fpi Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai Previndapi** Versamento dei contributi relativi al trimestre ottobredicembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- Assistenza tecnica misuratori fiscali Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel quarto trimestre dell'anno precedente

- **Conai** Presentazione della dichiarazione annuale da parte dei produttori e/o utilizzatori d'imballaggi
- **Conai** Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Domenica 22

- **Preu Prelievo unico erariale** Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del VI periodo contabile (novembre-dicembre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- Apparecchi da intrattenimento Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al VI periodo contabile (novembre-dicembre)

<u>Mercoledì 25</u>

- Enpaia Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- Enpals Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals Mod.** 031/CM Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre precedente
- Intrastat Elenchi "mensili" operazioni intracomunitarie Presentazione "telematica" agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "mensili" superiori a 50 mila Euro
- Intrastat Elenchi "trimestrali" operazioni intracomunitarie Presentazione "telematica" agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "trimestrali" superiori a 50 mila Euro

Sabato 28

- **Preu - Prelievo unico erariale** - Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Lunedì 30

- Imposta di registro – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° gennaio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° gennaio del relativo anno.

Martedì 31

- **Iva** Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- Scheda carburante Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- **Iva intracomunitaria** Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di dicembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di novembre
- Imposta di bollo Denuncia annuale dell'imposta assolta in modo virtuale da parte dei soggetti autorizzati
- Imposta comunale sulla pubblicità Denuncia di cessazione o variazione Versamento quota annuale Versamento primo trimestre in caso di rateizzazione

- Contribuenti "speciali" Termine per i soggetti che si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati per l'eventuale rinuncia ai regimi previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo" e per le "attività marginali"
- Inail Termine per la presentazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% (o al 10% in relazione al numero di dipendenti) da parte dei datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in regola con gli adempimenti contributivi ed assistenziali
- Concessioni governative e regionali Scade il termine per il versamento delle eventuali residue tasse annuali ancora dovute (ad esempio quelle sulle licenze di pubblica sicurezza)
- **Tosap** Versamento del canone comunale per l'occupazione del suolo o dell'area pubblica
- **Revisori contabili** Scade il termine per il versamento pari a Euro 25,82, da parte dei relativi iscritti, del contributo annuale da corrispondere al Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno in corso
- Concessionarie auto Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel III quadrimestre dell'anno scorso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Redditi fondiari Terreni** Termine ultimo per la denuncia della variazione del reddito dominicale ed agrario all'Agenzia delle entrate da parte dei proprietari, affittuari o associati nella conduzione di terreni
- **Redditi fondiari Fabbricati inagibili** Termine ultimo per la denuncia all'Agenzia delle entrate della rendita catastale dei fabbricati inagibili per accertato degrado fisico o obsolescenza
- Inps Mod. DM 10/2 Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- Inps Dipendenti agricoltura Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre precedente
- Accise Rimborso agli autotrasportatori Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel quarto trimestre dello scorso anno e da presentare all'Agenzia delle dogane

- Comunicazione spese sanitarie - Scade il termine per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie del 2016 da parte di medici, farmacisti e strutture sanitarie accredita con il Ssn

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)